



Decreto Dirigenziale n. 6 del 28/09/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Oggetto dell'Atto:

INTEGRAZIONI AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 65 DEL 3 AGOSTO 2010 A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA L. R. 9/83 DALLA L. R. N° 19 DEL 22/06/2017- LAVORI MINORI DI CUI ALL' ART. 12, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2010. INTEGRAZIONE DELLA MODULISTICA PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE, DI COMPETENZA DELLE U.O.D - GENIO CIVILE E PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE - PROVINCIALI AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA (ART. 4, COMMI 1 E 2, L.R. 9/83) E DELL'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLA PROGETTAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che rientra tra le competenze dello STAFF 50.09.91 della Direzione Generale 50.09 “Direzione Generale per il Governo del Territorio , LL. PP. E Protezione Civile ” , tra l'altro, l'emanazione di atti e circolari relative all'applicazione della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 “*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*”;
- che, la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, prevede che la denuncia dei lavori sia finalizzata al rilascio da parte del competente Settore provinciale del Genio Civile, del provvedimento di “autorizzazione sismica”;
- che con decreto n. 23 dell'11.02.2010 (B.U.R.C. n. 14 del 15.02.2010), il Presidente della Giunta regionale ha emanato il regolamento n. 4 di attuazione della legge regionale n. 9 del 1983 “*Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*”;
- che la citata legge regionale n 9 del 1983 dispone, per i casi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, che l'inizio dei lavori strutturali è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica;
- che, la medesima L.R. 9/83 dispone che, nei casi di rilascio di provvedimenti di deposito sismico, sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, la cui disciplina di dettaglio è definita dall'articolo 4 del regolamento regionale n. 4/2010;
- che l'articolo 12, comma 3, del citato regolamento n. 4/2010 recita: “*Ai fini del presente regolamento sono considerati lavori minori quelli di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose.*”;
- che, l'articolo 12, comma 5, del suddetto regolamento n. 4/2010 recita: “*Le tipologie ...– omissis - ... di lavori minori sono definite dal Dirigente preposto al coordinamento dei Settori provinciali del Genio Civile.*”, attuali Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile e Presidio di Protezione Civile ;
- che, l'articolo 12, comma 4, del regolamento n. 4/2010 recita: “*Alle attività istruttorie riguardanti i lavori minori, conseguentemente alla denuncia degli stessi, si provvede mediante liste di controllo semplificate*”;
- che, l'articolo 3 comma 1 della legge regionale n. 9/83 precisa che “*La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all' articolo 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore*”;
- che, l'Area Generale di Coordinamento n. 15 “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione”, con D.D. n° 65 del 03 agosto 2010, ha approvato :
 - a) l'elenco dei lavori minori (articolo 12, comma 3, regolamento regionale n.4/2010), così come previsto dall'articolo 12, comma 5, del regolamento regionale n. 4/2010;
 - b) il modello di “*Asseverazione del collaudatore per esito controllo preventivo lavori minori*”

MOD. A10-Aut -”;

- c) il modello di “*Asseverazione del collaudatore per esito controllo preventivo lavori minori*”

MOD. A10-Dep -”;

- che, con lo stesso decreto è stato dato atto di quanto segue:
 - a) alla denuncia (articolo 2 legge regionale n. 9/83 e s.m.i.) dei lavori minori deve essere allegata la corrispondente “*Asseverazione del collaudatore per esito controllo preventivo lavori minori*” compilata, firmata e timbrata dal collaudatore in corso d'opera nominato dal committente interessato;
 - b) con la sottoscrizione di tale asseverazione, il collaudatore in corso d'opera assevera di aver verificato, tra l'altro, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, secondo quanto indicato nell'articolo 2 comma 10 della legge regionale n. 9/83 ed esplicitato sia dall'articolo 5 comma 3 lettere a) e b) che dell'articolo 4 comma 4 lettere a) e b) del regolamento n. 4/2010;
 - c) conseguentemente, le attività istruttorie semplificate di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile, attuali Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile e Presidio di Protezione Civile della “Direzione Generale per il Governo del Territorio , LL. PP. E Protezione Civile ” , e

riguardanti i lavori minori consistono nella verifica della correttezza amministrativa della corrispondente denuncia dei lavori [articolo 3 comma 4 lettere b), c), d) ed e) del regolamento regionale n. 4/2010] e nella verifica delle condizioni per le quali i lavori denunciati possono rientrare nell'elenco di quelli minori indicati nell'Allegato 1 al D.D. n° n° 65 del 03 agosto 2010, fermo restando il potere di disporre le ordinarie verifiche in relazione alla veridicità delle asseverazioni e delle dichiarazioni da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/00;

CONSIDERATO che:

- nel caso di denunce in sanatoria (articolo 18, comma 3, regolamento regionale n. 4/2010), le procedure di istruttoria semplificata (articolo 12 regolamento regionale n. 4/2010) non sono applicabili;
- le procedure di istruttoria semplificata sono applicabili solo nell'ipotesi in cui i lavori minori denunciati interessano costruzioni appartenenti alle "classi d'uso 1 e 2" (vedasi paragrafo 2.4.2 delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008) specificate nell'allegato elenco al D.D. n° n° 65 del 03 agosto 2010;
- le procedure di istruttoria semplificata (articolo 12 regolamento regionale n. 4/2010) sono applicabili, su istanza del committente interessato, anche alle denunce di lavori già presentate e non ancora istruite dal Settore provinciale del Genio Civile competente, attuale Unità Operativa Dirigenziale del Genio Civile e Presidio di Protezione Civile competente;
- l'elenco di cui all'allegato 1 e la modulistica di cui agli allegati 2 e 3 al D.D. n° 65 del 03 agosto 2010 possono essere aggiornati o modificati con analoghi successivi provvedimenti dirigenziali;

PRESO ATTO:

- che, l'art. 5, comma " 2 bis" della Legge Regionale n° 9 del 7 gennaio 1983, comma aggiunto dall'art. 5, comma 1 lettera b) della L.R. n° 19 del 22.06.2017, prevede che "Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il collaudatore non viene nominato e il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori";
- che, a seguito delle modifiche di cui al punto precedente, per interventi di riparazione e locali rientranti nell'allegato Allegato 1 al D.D. n° 65 del 03 agosto 2010, non è possibile utilizzare la modulistica allagata al citato decreto (*MOD. A10-Aut – e MOD. A10-Dep*);

RILEVATO

- che, è necessario procedere, ad integrazione di quanto stabilito ed approvato con il D.D. n° 65 del 03 agosto 2010, all'approvazione del modello di "Asseverazione del direttore dei lavori per esito controllo preventivo lavori minori MOD. A10-Aut -bis"; e del modello di "Asseverazione del direttore dei lavori per esito controllo preventivo lavori minori MOD. A10-Dep -bis", relativamente agli interventi di riparazione ed agli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, rientranti nell'elenco dei lavori minori (articolo 12, comma 3, regolamento regionale n.4/2010), così come previsto dall'articolo 12, comma 5, del regolamento regionale n. 4/2010, di cui all' Allegato 1 al D.D. n° 65 del 03 agosto 2010;

RITENUTO

- di dover approvare, ad integrazione di quanto stabilito ed approvato con il D.D. n° 65 del 03 agosto 2010, il modello di "Asseverazione del direttore dei lavori per esito controllo preventivo lavori minori MOD. A10-Aut -bis"; ed il modello di "Asseverazione del direttore dei lavori per esito controllo preventivo lavori minori MOD. A10-Dep -bis", relativamente agli interventi di riparazione ed agli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, rientranti nell'elenco dei lavori minori (articolo 12, comma 3, regolamento regionale n.4/2010), così come previsto dall'articolo 12, comma 5, del regolamento regionale n. 4/2010, di cui all' Allegato 1 al D.D. n° 65 del 03 agosto 2010;
- di dover confermare tutto quanto previsto dal D.D. n° 65 del 03 agosto 2010;

VISTO:

- la L.R. n. 9 del 7.1.1983;
- la L.R. n. 19 del 28.12.2009;
- la L.R. n° 19 del 22.06.2017;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23 del 11.02.2010 con il quale è stato emanato il regolamento n. 4 di attuazione della legge regionale n. 9 del 1983 *“Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”*;
- il regolamento n. 4 di attuazione della legge regionale n. 9 del 1983;
- il D.D. n° n° 65 del 03 agosto 2010.

Alla stregua dell'istruttoria resa dal responsabile di procedimento Ing. Vincenzo Malfettone matr. 15420, e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di approvare, ad integrazione degli allegati al D.D. n° n° 65 del 03 agosto 2010, il modello di *“Asseverazione del direttore dei lavori per esito controllo preventivo lavori minori MOD. A10-Aut-bis”*, allegato al presente atto;
2. di approvare, ad integrazione degli allegati al D.D. n° n° 65 del 03 agosto 2010, il modello di *“Asseverazione del direttore dei lavori per esito controllo preventivo lavori minori MOD. A10-Dep-bis”*, allegato al presente atto;
3. di confermare quant' altro previsto dal D.D. n° 65 del 03 agosto 2010;
4. di inviare il presente decreto agli Ordini degli Ingegneri, agli Ordini degli Architetti, all'Ordine dei Geologi, agli Ordini degli Agronomi, ai Collegi dei Geometri, ai Collegi dei Periti Industriali, ai Collegi dei Periti Agrari della Campania, ai Dirigenti delle Unità Operative Dirigenziali Genio Civile e Presidio di Protezione Civile provinciali, alla Direzione Generale 50.09 *“Direzione Generale per il Governo del Territorio, LL. PP. E Protezione Civile”* ed all'Assessore al ramo, nella persona del Presidente della Giunta Regionale, per opportuna conoscenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore *“Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale”* per la pubblicazione sul B.U.R.C. e di disporre la pubblicazione sul sito internet della Regione Campania.

Il dirigente
Arch. Alberto Romeo Gentile